

DPR 24/2/1994

«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»



DPR 24/2/1994

Le ASL assicurano l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli artt. 12-13 della l. 104/92 da articolarsi nella compilazione di:



DPR 24/2/1994

- una diagnosi funzionale del soggetto
- un profilo dinamico funzionale
- per quanto di competenza, un PEI,
destinato allo stesso alunno in
situazione di handicap



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

ART. 2 – Individuazione dell'alunno come persona h

«...al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli artt. 12 e 13 della l. 104/92, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alla direzione sanitaria e amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.»



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

- che cos'è la diagnosi funzionale
del soggetto?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

art. 3 – diagnosi funzionale

«... la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di h, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104/92.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

art. 3 – chi provvede alla diagnosi funzionale

«... l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

art. 3 – «... la diagnosi funzionale....

«...deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psicosociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente...».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

art. 3 – «... la diagnosi funzionale....

«...Gli elementi psicosociali si acquisiscono tramite specifica relazione in cui siano ricompresi:

- i dati anagrafici del soggetto
- i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (...)

».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

art. 3 – «... la diagnosi funzionale si articola nei seguenti accertamenti

- l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto con particolare rif. alla nascita
- diagnosi clinica redatta dal medico specialista nella patologia segnalata...».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

«... la diagnosi funzionale, **essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di h**, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo....

b) affettivo relazionale ...

c) linguistico ...

d) sensoriale ...

e) motorio – prassico...

f) neuropsicologico ...

g) autonomia personale e sociale.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

- in cosa consiste il Profilo dinamico funzionale?



DPR 24/2/94, **ART. 4: « Il PDF....**

- è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di h dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (2 anni)...».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/94, **ART. 4: « Il PDF....**

- viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/94, **ART. 4: « Il PDF....**

- sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale di cui all'art. precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di h riferiti alle situazioni in atto e a quelle programmabili.».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994

- che cos'è il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

DPR 24/2/1994: il P.E.I, (art. 5)

- «... è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di h, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e....».



DPR 24/2/1994: il P.E.I. è redatto....

«...ai sensi del co. 5 del predetto art. 12 congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalle UU.SS.LL. e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno».



DPR 24/2/1994: **il P.E.I. tiene presente...**

«...i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche di cui alla lettera a) co. 1 dell'art. 13 l. 104/92....».



DPR 24/2/1994: **nella definizione del P.E.I. sono proposti**

«...gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'educazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi vengono integrati tra di loro....».

